

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione, sede.

È costituita un'Associazione riconosciuta, Ente del Terzo settore, organizzazione di volontariato ex artt. 32 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito Codice del Terzo settore o CTS), che associa organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo settore della provincia di Rimini, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, denominata "ETS Volontarimini – Associazione per lo sviluppo del volontariato della provincia di Rimini ODV", della quale risultano Soci Fondatori le Organizzazioni di volontariato elencate nell'atto costitutivo.

L'Associazione ha sede nel Comune di Rimini.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Articolo 2 - Scopi sociali e finalità

L'Associazione non persegue fini di lucro e si ispira ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà ed antirazzismo, della giustizia, della pace e non violenza.

Per assenza di scopo di lucro s'intende quanto disposto all'art. 8 del Codice del Terzo settore.

Le attività ed i servizi dell'Associazione potranno essere regolati, oltre che dal presente statuto, anche da apposito regolamento e codice etico che, redatti a cura del Consiglio Direttivo, dovranno essere approvati dall'Assemblea.

L'Associazione, direttamente o indirettamente tramite accordi e convenzioni con altre associazioni o con enti locali, università, fondazioni, enti privati, svolge attività a favore del volontariato e per la sua promozione.

In particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva, può:

- a) approntare strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrire consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività, il tutto nell'ambito del Terzo settore;
- c) offrire iniziative di formazione e qualificazione a favore di volontari degli enti del Terzo settore e rispondenti ai loro bisogni formativi, nonché un servizio di informazione in merito ad iniziative formative promosse dagli enti del Terzo settore sul territorio provinciale e regionale;
- d) offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;
- e) incentivare e sostenere il ruolo e l'impegno civico degli enti del Terzo settore nella partecipazione alla programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei singoli ambiti zonali;
- f) contribuire all'attuazione di progetti promossi ed attuati dagli enti del Terzo settore, in forma singola, o in rete tra loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato;
- g) svolgere attività di studio e ricerca.

L'Associazione, inoltre, può assumere ed esercitare la funzione di Centro di Servizio per il Volontariato (di seguito CSV) ai sensi e per gli effetti degli artt. 61 e ss. del Codice del Terzo settore.

Nell'esercizio di tale funzione utilizzerà le risorse del Fondo Unico Nazionale (di seguito FUN) al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'Organismo Nazionale di Controllo (di seguito ONC) ai sensi dell'art. 64, comma 5, lettera d).

Ai fini di cui al comma che precede, nella qualità di CSV, l'associazione svolgerà attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi, così come previsto dall'art. 63, comma 2, del CTS:

- a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
- b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontariato e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
- c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti: giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;
- g) promozione e sviluppo di attività di controllo, anche sotto forma di auto-controllo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

I servizi organizzati mediante le risorse del FUN sono erogati dai CSV nel rispetto dei principi di cui all'art. 63 comma 3 del CTS:

- a) principio di qualità: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili; i CSV applicano sistemi di rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;
- b) principio di economicità: i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;
- c) principio di territorialità e di prossimità: i servizi devono essere erogati dal CSV prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;
- d) principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso: i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari; tutti gli aventi diritto devono essere posti effettivamente in grado di usufruirne, anche in relazione al principio di pubblicità e trasparenza;
- e) principio di integrazione: i CSV, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi;
- f) principio di pubblicità e trasparenza: i CSV rendono nota l'offerta dei servizi alla platea dei propri destinatari, anche mediante modalità informatiche che ne assicurino la maggiore e migliore diffusione; essi inoltre adottano una carta dei servizi mediante la quale rendono trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

Giorgia Baughetti

2

Articolo 3 Associati

L'adesione all'Associazione è libera e volontaria, senza discriminazioni di sorta.

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutte le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, operanti nel territorio della provincia di Rimini, con l'esclusione degli enti di secondo livello (associazioni di associazioni) e che:

- intendano concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e si impegnino al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie;
- siano costituite, registrate ed effettivamente operanti da almeno due anni in ambito provinciale;
- esercitino in via esclusiva una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 CTS per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, siano prive di scopo di lucro e basino la loro attività sull'apporto personale, spontaneo e gratuito dei propri associati.

Inoltre, come disposto dall'art. 32 comma 2 del CTS, l'ammissione di enti del Terzo settore diversi dalle ODV è soggetta alla condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV.

Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati, non possono essere associati nuovi enti aderenti ad una associazione o rete associativa piramidale, di dimensione regionale o nazionale, che esprima già il cinque per cento del totale degli associati.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Contro l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, la cui motivazione deve essere comunicata all'interessato nello stesso termine di cui al precedente comma, quest'ultimo può presentare, entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione, ricorso all'Assemblea o, se nominato, al Collegio dei Probiviri, che delibererà in merito, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per scioglimento dell'organizzazione di volontariato o dell'organismo da loro rappresentato, per dimissioni volontarie, per non aver effettuato il versamento della quota associativa entro il termine di cui al successivo art. 4, per esclusione a causa di un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, accertati e contestati dal Consiglio Direttivo.

In quest'ultimo caso è ammesso il ricorso all'Assemblea degli aderenti che decide in via definitiva.

L'aderente non può, in alcun modo e sotto alcuna forma, accettare compensi dai beneficiari delle sue prestazioni.


Gli aderenti non possono intrattenere con l'Associazione rapporti di contenuto patrimoniale.

Articolo 4 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare direttamente o per delega, all'Assemblea, con diritto di voto ed in particolare eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'Associazione purché ogni persona fisica non voti in Assemblea per più di tre associati;



c) esaminare i libri sociali secondo le modalità previste nel Regolamento dell'Associazione o, in mancanza, previa domanda dell'interessato al Consiglio Direttivo, che comunicherà le modalità di accesso agli atti.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti interni, il codice etico e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- corrispondere la quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea, che dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si precisa che la quota associativa non è frazionabile né ripetibile, né rimborsabile in caso di recesso e di perdita della qualità di associato. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Nella qualità di CSV accreditato, l'Associazione predispone misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del Csv, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attribuzione di un ruolo attivo dei soci nella definizione della programmazione annuale, nella valutazione dei servizi, nella valutazione dell'impatto sociale, nella redazione del bilancio sociale ed altre misure simili atte a stimolare la partecipazione di tutti gli associati, nessuno escluso, al governo dell'ente.

Articolo 5 - Gli organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri, organo facoltativo.
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Coloro che assumono cariche sociali devono avere specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza. In particolare i componenti degli Organi devono essere scelti fra cittadini italiani e dell'Unione Europea di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, secondo criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, per almeno il 50% residenti da almeno 3 anni nella provincia di Rimini.

Non possono ricoprire incarichi negli Organi dell'associazione coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del c.c.;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla l. 31 maggio 1965, n. 575 e succ. mod. ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per qualunque delitto non colposo.
- d) sono stati nei ventiquattro mesi precedenti all'assunzione dell'incarico o siano in carica come parlamentari nazionali ed europei, ministri, viceministri, sottosegretari o comunque denominati del

Paolo Baugnetti

[Signature]

Governo nazionale e di quello europeo, presidenti, assessori e consiglieri regionali e provinciali, consiglieri comunali, sindaci, assessori, Presidenti e componenti dei Consigli circoscrizionali, presidenti e componenti delle giunte delle Unioni dei Comuni, consiglieri, presidenti e componenti degli organi di comunità montane e di circoscrizioni comunque denominati superiori ai 15.000 abitanti, componenti gli organi direttivi di qualsiasi livello, di qualsiasi partito o movimento politico che ha depositato negli ultimi ventiquattro mesi il simbolo presso il Ministero degli Interni o per le elezioni dei Consigli elettivi di enti locali, presidenti e consiglieri di Amministrazione di Aziende Speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del d.l. 18 agosto 2000 n. 267, nonché presidenti e componenti del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi tra enti locali.

I componenti gli Organi debbono, dalla data di insorgenza, portare a conoscenza rispettivamente dell'Organo di appartenenza tutte le eventuali situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della sussistenza e della permanenza dei predetti requisiti di onorabilità. L'Organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà entro trenta giorni assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della pubblica reputazione dell'associazione.

Gli Organi dell'associazione, con appositi regolamenti, debbono definire le modalità e le documentazioni necessarie secondo le quali ciascun Organo competente provvede alla verifica dei suddetti requisiti, nonché dei provvedimenti conseguenti, ivi comprese le previsioni di sospensione e di decadenza dalle funzioni dell'interessato.

I componenti il Consiglio Direttivo debbono essere scelti anche con l'adozione di processi di elezione funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'associazione tra persone di comprovata esperienza, almeno triennale, nella gestione amministrativa e aziendale di società di capitali e/o enti, tenendo anche conto di qualificati livelli di conoscenza, competenza, professionalità fra coloro che abbiano maturato un'adeguata e concreta esperienza, anche di tipo manageriale, in relazione ai settori di intervento e di attività dell'associazione e di funzioni tecnico-amministrative. Negli Organi dell'associazione deve essere presente il genere meno rappresentato.

L'associazione si dota di regole per le procedure di elezione dei componenti gli Organi nei quali siano tra l'altro specificate le competenze e i profili di professionalità richiesti ed idonei ad assicurare la composizione degli Organi che permetta la più qualificata ed efficace azione dell'associazione.

Sussiste il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per:

- 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- 2) i consiglieri di amministrazione ed il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) i parlamentari nazionale ed europei;
- 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

Articolo 6 - L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo.

L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- per decisione del Consiglio Direttivo;

- su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo degli associati; in tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra i rappresentanti delle associazioni aderenti;

- b) eleggere eventualmente i componenti del Collegio dei Probiviri;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo, in particolare i servizi offerti ed i progetti sociali;
- e) approvare il bilancio consuntivo;
- f) approvare il bilancio preventivo;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative a carico degli aderenti;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare sull'esclusione degli associati;
- l) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;
- m) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- n) approvare e/o modificare i regolamenti interni dell'Associazione;
- o) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza degli associati.

È ammessa la partecipazione per delega conferibile soltanto ad un rappresentante di altra associazione aderente. Ciascun partecipante all'Assemblea non può essere portatore di più di due deleghe.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, elegge al suo interno il Presidente che ha il compito di presiedere allo svolgimento dell'Assemblea ed il Segretario, che ha il compito di redigere, su apposito registro, verbale di quanto discusso e deliberato in Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Nel testo della convocazione può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto specificato *infra*.

Ciascun associato ha un voto, A tutti gli associati, indipendentemente dalla data di ammissione a socio, è riconosciuto il diritto al voto, direttamente o indirettamente, in assemblea ed in particolare il diritto di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente.

In quanto ente accreditato Centro di Servizio per il Volontariato, il sistema elettorale, da individuarsi con apposito regolamento, conterrà misure atte ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati. A tal proposito, è

Enrica Baccetti

6

fatto divieto di adottare sistemi elettivi a liste contrapposte e norme per la presentazione delle candidature che limitino il diritto di ciascun associato di esprimere candidature per gli organi di amministrazione e di controllo, fatte salve le incompatibilità previste dall'art. 5 del presente statuto e dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- modifica dello statuto sociale;
- scioglimento dell'Associazione, modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio.

Le proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un terzo degli associati. L'Assemblea per le modifiche dello statuto dell'Associazione è regolarmente costituita, in prima convocazione, in presenza di almeno 3/4 degli aderenti, in seconda convocazione, in presenza della metà più uno degli aderenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Qualora si tratti di deliberare sulla modifica delle finalità dell'Associazione e di cui all'art. 2 dello Statuto, la maggioranza richiesta è dei 4/5 dei presenti.

Per le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli aderenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 7 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra il minimo di sette ed il massimo di undici. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Ogni consigliere non può svolgere più di tre mandati consecutivi.

A seguito della nomina dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo cura senza indugio quanto previsto dall'art. 26 comma 6 del Codice del Terzo settore.

Qualora vi siano, in corso di mandato, membri dimissionari o decaduti, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, a parità di voti, prevale il più anziano di età. Nel caso non risultino membri eletti dall'Assemblea, nella prima Assemblea utile si dovranno deliberare le nuove nomine. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del mandato. Decadono dalla carica di consiglieri quei membri del Consiglio Direttivo assenti, senza giustificato motivo, preventivamente comunicato, per tre convocazioni consecutive del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei Consiglieri almeno quattro giorni prima la data fissata per la riunione, oppure attraverso comunicazione a mezzo fax o posta elettronica. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. In difetto di convocazione il Consiglio Direttivo è comunque validamente convocato quando siano presenti tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in presenza della metà più uno dei consiglieri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare i seguenti compiti:

- a) eleggere, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;

e) assumere il personale;

f) deliberare in merito alle domande degli aspiranti aderenti;

g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza. L'elezione e la carica di membro del Consiglio Direttivo sono incompatibili con l'appartenenza ad organi direttivi di organismi a cui le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio provinciale attribuiscono funzioni di rappresentanza, con l'appartenenza alla Conferenza Regionale del Terzo Settore ed ai Comitati Paritetici Provinciali nonché con incarichi di direzione e rappresentanza in enti pubblici ed organizzazioni politiche e sindacali.

I soci che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità sopra descritte non possono essere eletti e ricoprire incarichi all'interno del Consiglio Direttivo.

Le stesse cause di incompatibilità comportano la decadenza automatica se sopravvenute all'elezione.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 8 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e sta in giudizio in nome e per conto dell'Associazione.

La stessa persona non può ricoprire la carica di Presidente per più di nove anni.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e, in caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento, cessazione o dimissioni del Presidente, la rappresentanza legale, così come tutte le sue prerogative, spettano al Vicepresidente.

Articolo 9 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, organo facoltativo, laddove e se nominato, è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, tra persone che non hanno altre cariche all'interno dell'associazione, né rapporti economici di alcun tipo con la medesima.

Il Collegio ha il compito di:

- dirimere le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o tra i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi;

- deliberare in merito ai ricorsi sottoposti ai sensi del precedente art. 3.

Il Collegio giudica secondo equità senza formalità di procedure.

I proviviri hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, non di voto.

Articolo 10 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo interno di cui all'art. 30 e 61 comma 1 lettera k) CTS.

È costituito da tre componenti effettivi, eletti dall'Assemblea tra persone che non hanno altre cariche all'interno dell'Associazione, né rapporti economici di alcun tipo con la medesima, considerati i requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto. I membri del Collegio rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Giorgio Bagnetti

[Signature]

Nella qualità di ente accreditato Centro di Servizio per il Volontariato, il collegio verrà integrato ai sensi dell'art. 61 comma 1 lettera k) CTS.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e sullo statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, d'obbligo nei casi di cui all'art. 31 CTS, o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il Collegio potrà redigere verbali delle riunioni e dell'attività svolta e, se ritenuto opportuno, curare la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio.

Il Collegio dei revisori deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e fare le osservazioni e le proposte in ordine al rendiconto e al bilancio preventivo e alla loro approvazione.

Articolo 11 - Rendiconto e bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Le risorse provenienti da fonte diversa del FUN sono contabilizzate separatamente.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente, redatto con riferimento alla modulistica di cui all'art. 13 comma 3 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dell'ONC di cui all'art. 64, dell'OTC di cui all'art. 65 del medesimo D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché dell'associazione nazionale a cui si aderisce.

Quando lo richiedano particolari esigenze, l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto può essere convocata anche in un termine maggiore, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questa evenienza, il Consiglio avrà cura di segnalare nella propria relazione le ragioni della dilazione. In ogni caso l'approvazione deve avvenire in tempo utile da consentire il deposito entro il termine temporale di cui all'art. 48 comma 3 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni precedenti l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di chiunque abbia motivo e interesse alla consultazione, e ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli stessi termini valgono per la redazione, l'approvazione e la pubblicizzazione del bilancio sociale, redatto secondo le linee guida di cui all'art. 14 comma 1 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dell'ONC di cui all'art. 64, dell'OTC di cui all'art. 65 del medesimo D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché dell'associazione nazionale a cui si aderisce.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Presidente deve altresì convocare l'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo dell'attività per l'anno successivo.



Articolo 12 - Risorse

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma congiunta di almeno due tra il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

L'associazione si avvale di risorse umane, distinte tra volontari e professionisti. I volontari sono i membri degli Organi ed i volontari delle associazioni socie che prestano il loro volontariato per le attività ed i progetti dell'associazione. Sono assicurati con le modalità previste dall'art. 18 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il trattamento economico dei lavoratori rispetta i parametri di cui all'art. 16 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 13 - Durata e liquidazione dell'associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Nel caso di scioglimento o di messa in liquidazione, i mezzi ed il patrimonio saranno devoluti, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea e nel rispetto della procedura di cui agli artt. 9 e 63 comma 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ad altra organizzazione in grado di garantirne la destinazione ai fini analoghi a quelli individuati dal presente statuto.

Articolo 14 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

- *Giorgio Benvenuto*

[Firma illeggibile]